

<b>Argomento</b>	Scuola e università > Integrazione scolastica
<b>Titolo</b>	<b>ASACOM - Assistenti all'autonomia e alla Comunicazione</b>
<b>Descrizione del Servizio</b>	<p>L'assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) è una figura professionale assegnata dall'ente comunale su indicazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno con disabilità.</p> <p>L'assistente affianca lo studente con disabilità e ne favorisce l'inclusione in classe, lavora per rendere più inclusivo e supportivo l'ambiente scolastico, favorendo la comunicazione tra l'alunno con disabilità, i suoi compagni di classe e i professori. Le strategie e modalità comunicative da lui utilizzate cambiano in base al bisogno specifico dello studente con disabilità (es. Lingua dei Segni - LIS, Comunicazione Aumentativa Alternativa - CAA).</p> <p>Questa figura, complementare all'insegnante di sostegno, supporta l'alunno nell'esercizio e nello sviluppo delle sue autonomie personali e facilita la partecipazione alle attività scolastiche e laboratoriali. Non svolge attività didattica, ma affianca l'alunno nell'organizzazione del materiale didattico, nella gestione dei tempi e negli spostamenti promuovendo l'indipendenza.</p>
<b>Requisiti</b>	Certificazione della condizione di disabilità ai sensi della <b>Legge 104/1992</b> (ex art. 3, comma 1 o 3).
<b>Ambito territoriale</b>	Nazionale
<b>Dove rivolgersi</b>	<p>La richiesta per l'assegnazione dell'assistente alla comunicazione (o all'autonomia) va presentata dai genitori (o chi ne fa le veci) al <b>Dirigente Scolastico della scuola frequentata</b> (solitamente entro giugno/luglio) sulla base della certificazione di disabilità e del Piano Educativo personalizzato (PEI).</p> <p>La scuola trasmette la richiesta all'Ente locale competente.</p> <p>L'attivazione e l'assegnazione dell'ASACOM spettano al <b>Comune di residenza</b> (o ente locale competente).</p>
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Certificazione della condizione di disabilità (Legge 104/1992)</li> <li>● Profilo di Funzionamento</li> <li>● Piano Educativo Individualizzato (PEI)</li> </ul>
<b>Procedura</b>	<p>Nel Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) viene redatto, entro ottobre, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) provvisorio o definitivo, delineando obiettivi, strumenti, metodologie e ore di sostegno. (vedi Scheda sul Piano Educativo Personalizzato)</p> <p>Il PEI, partendo dal Profilo di funzionamento dell'alunno, riconosce la necessità di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e fissa il monte ore in cui l'assistente deve affiancare il ragazzo beneficiario del PEI, durante l'orario scolastico.</p> <p>Il servizio viene monitorato periodicamente per verificare l'efficacia e l'adeguatezza dell'assistenza rispetto ai bisogni dell'alunno e nel caso incrementare la presenza dell'assistente.</p>

<b>Fonti Normative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decreto Legislativo n. 66 del 2017- art 3. 7, 10, 13</li> <li>● Legge 104/1992 art 13 comma 3</li> <li>● Legge di Bilancio 2026- art 1 commi 707-711</li> </ul>
<b>Altre informazioni</b>	<p>La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito che la fornitura dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per le ore stabilite nel PEI dell'alunno rientra tra i LEP (Livelli Essenziali di Prestazione). I Comuni e gli altri Enti locali responsabili di tali prestazioni sono obbligati a fornire tale assistenza, potendo usare le risorse percepite a tale scopo dal Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, dai Fondi locali e dal Fondo equità.</p> <p>Se l'assistente non viene assegnato, la famiglia può inviare una diffida formale al Dirigente o all'Ente Locale e, come ultima istanza, attivare un ricorso al TAR.</p>
<b>Data</b>	12.12.2025